

REGOLAMENTO SULLE FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AD ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA (ART.13 L. 2/12/1991, N. 390).

Art. 1 – Nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Università di Foggia e sulla base di graduatorie annuali formulate dall'Ufficio competente ed approvate con Decreto Rettorale, possono essere affidate a singoli studenti forme di collaborazione ad attività connesse ai servizi resi dalla stessa Università, nell'ambito dei criteri di merito e di reddito di cui all'art. 4 della L. 390/91 e del D.P.C.M. 30.04.1997 e successive modifiche.

E' comunque esclusa la collaborazione degli studenti nell'attività di docenza e di ricerca, nello svolgimento degli esami, nonché nell'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2 - Le attività alle quali lo studente può collaborare sono quelle da svolgersi presso Biblioteche, Laboratori Informatici, Centri Interdipartimentali di Servizi, Servizi Generali.

Art. 3 - I responsabili delle strutture nelle quali saranno svolte le attività di collaborazione di cui all'art. 2, entro il 30 aprile di ogni anno, fanno presente il numero degli studenti che sono disposti ad accogliere nelle strutture, specificando per ogni studente il tipo di servizio per il quale si intende impiegarlo e gli obiettivi che si intendono raggiungere. La relativa domanda va indirizzata al Magnifico Rettore e deve contenere, fra l'altro, la specificazione dell'impegno orario da affidare allo studente, tenendo presente che il servizio, nella sua globalità, non potrà essere superiore alle 150 ore pro-capite.

Le attività di cui sopra sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti. Il numero degli studenti reclutabili per ciascun Corso di Laurea e di Diploma, che comprenderà anche una quota da destinare alle strutture centrali in ragione del 20% del totale, viene determinato in misura proporzionale al numero degli iscritti presso ciascun Corso di studio nell'anno accademico al quale è riferito il concorso.

Lo studente è tenuto a prestare servizio di norma presso la struttura assegnata e nell'orario stabilito dal Responsabile della stessa. L'assegnazione potrà essere variata solo per straordinarie esigenze di servizio.

Lo svolgimento, il contenuto e le modalità della prestazione richiesta allo studente, che sarà preventivamente indicata nel bando di concorso e che dovrà concludersi entro il 31 marzo dell'anno successivo al conferimento dell'incarico, sono regolamentate da apposito contratto di diritto privato, secondo lo schema-tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere successivamente sottoscritto per accettazione.

Art. 4 - Il Consiglio di Amministrazione determinerà anno per anno il numero di collaborazioni da attivare e l'importo del compenso orario per le suddette prestazioni che non potrà, comunque, essere inferiore a €5,16 e dovrà essere corrisposto, di norma, in due soluzioni, rispettivamente a metà e a fine collaborazione.

Art. 5 - L'Ufficio competente predispone distinte graduatorie per ogni singolo corso di laurea e di diploma in ragione del rapporto tra il numero complessivo degli esami superati ed il numero degli esami previsti dal piano di studi negli anni di corso precedenti quello dell'ultima iscrizione.

A parità di punteggio prevale la media curricolare. In caso di ulteriore parità, prevale lo stato di disagio degli studenti commisurato alla condizione economica complessiva ed al nucleo familiare equivalente dichiarati dallo studente nell'autocertificazione presentata all'atto dell'iscrizione nell'anno accademico in cui è indetto il concorso. Gli studenti

saranno assegnati alle diverse attività, secondo l'ordine di graduatoria, presso la Facoltà di appartenenza ovvero presso i Servizi Generali, possibilmente sulla base della preferenza dichiarata. Verranno elencati nelle graduatorie gli studenti che:

- a) risulteranno regolarmente iscritti, nell'anno accademico in cui è indetto il concorso (con esclusione degli iscritti con riserva), dal secondo anno di corso in poi, ovvero fuori corso da non più di un anno;
- b) avranno superato entro il 30 settembre di ogni anno almeno i 2/5 degli esami previsti dal piano di studi prescelto, con riferimento agli anni precedenti quello dell'ultima iscrizione;
- c) avranno dichiarato, all'atto di iscrizione e nella domanda di partecipazione al concorso, una condizione economica complessiva inferiore al tetto massimo previsto dall'art.3 del D.P.C.M. del 30.04.1997, in riferimento al nucleo familiare equivalente.

Saranno esclusi dalla graduatoria gli studenti già muniti di laurea o di diploma. Saranno altresì esclusi gli studenti che alla data di pubblicazione della graduatoria abbiano ultimato il proprio corso di studi con il conseguimento del relativo diploma.

Allo scopo di attuare una più diffusa ed equa distribuzione delle risorse, avranno la precedenza gli studenti utilmente collocatisi in graduatoria che siano risultati idonei, ma non vincitori, al termine del concorso per l'assegnazione di Borse di studio bandito dall'E.D.I.S.U. (D.P.C.M. 30.04.1997, art. 1, comma 3). Viceversa, saranno esclusi da tale beneficio coloro i quali siano risultati beneficiari delle predette borse di studio.

Nel caso di eventuali posti residui, verrà formulata un'ulteriore graduatoria riservata agli studenti che non rientrino nelle due fattispecie sopra indicate.

Art. 6 - Gli studenti interessati a prestare la propria attività di collaborazione sono tenuti a presentare domanda (in carta libera, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente) al Rettore dell'Università di Foggia, entro e non oltre la data di scadenza stabilita dal bando di concorso.

Nella domanda lo studente deve specificare:

- le proprie generalità;
- la residenza;
- la Facoltà, il Corso di Laurea o di Diploma al quale è iscritto, l'anno di iscrizione e il numero di matricola;
- l'attività e la struttura presso la quale vorrebbe preferibilmente essere assegnato;
- gli esami sostenuti, con l'indicazione dei voti e delle date, ed il piano di studi prescelto.

Alla domanda deve essere allegata un'autocertificazione, di cui alla Legge n. 15 del 04.01.1968 ed all'art. 24 della Legge del 13.04.1977 n. 114, nella quale lo studente deve dichiarare la condizione economica complessiva, nonché il nucleo familiare equivalente, così come indicati nella domanda di iscrizione presentata per l'anno accademico in cui è indetto il concorso.

Art. 7 - Lo studente, prima di iniziare l'attività di collaborazione, deve sottoscrivere il seguente codice di comportamento:

- a) lo studente dovrà concorrere ad una efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università e ad una efficace erogazione dei servizi resi forniti dalla medesima; a tal fine, dovrà attenersi alle istruzioni del Responsabile della Struttura, cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione;

- b) lo studente si impegna a rispettare i docenti, il personale tecnico-amministrativo, nonché gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e alla funzione primaria che essa svolge nella società;
- c) lo studente si impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Ateneo all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali, preservandone la funzionalità e il decoro.

Art. 8 - Il corrispettivo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 9 - Il compito di vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione dello studente è affidato al Responsabile della struttura interessata, il quale, in caso di inadempienza, dovrà informare il Rettore per gli opportuni provvedimenti.

Art. 10 - L'assenza dal servizio che superi, ingiustificatamente ed in modo continuativo, il 20% delle ore previste dal rapporto di collaborazione comporta la decadenza del rapporto di collaborazione con lo studente. In tal caso il Responsabile della struttura può ottenere un sostituto attingendo dalla graduatoria di cui all'art. 5 a copertura delle ore residuali.

Art. 11 - Al termine di ciascun anno il Responsabile della struttura presso la quale lo studente ha prestato servizio è tenuto a fare una valutazione sull'attività svolta e sull'efficacia del servizio attivato.

Art. 12 - La pubblicità sarà garantita con le modalità ed i tempi di cui all'art. 24 della Legge 2.12.1991, n. 390